

---

**PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER APPALTO SERVIZIO DI  
TESORERIA DEL COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO PER IL PERIODO DAL  
01/07/2019 AL 31/12/2024**

**CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7947466869  
ALLEGATO AL DISCIPLINARE DI GARA – SCHEDE TECNICHE**

**Sommario**

---

1.1	Documentazione di gara.....	3
1.2	Pubblicità bando.....	3
1.3	Chiarimenti .....	3
<b>2</b>	<b>Oggetto dell'appalto .....</b>	<b>3</b>
2.1	Natura e classificazione delle prestazioni .....	3
2.2	Dati dell'ente funzionali alla formulazione delle offerte.....	3
2.3	Importo a base di gara e valore stimato dell'appalto .....	4
2.4	Informazioni relative ai lotti.....	4
2.5	Informazioni sulle varianti .....	4
<b>3</b>	<b>Condizioni contrattuali .....</b>	<b>5</b>
3.1	Durata dell'appalto e termine di esecuzione.....	5
3.2	Opzioni.....	5
3.3	Modalità di pagamento dei corrispettivi .....	5
3.4	Invariabilità dei prezzi .....	6
3.5	Casi di risoluzione.....	6
3.6	Casi di recesso.....	8
3.7	Divieto di cessione e Subappalto.....	8
<b>4</b>	<b>Condizioni di partecipazione .....</b>	<b>8</b>
4.1	Operatori economici ammessi .....	8
4.2	R.T.I. e consorzi .....	8
4.3	Requisiti di partecipazione .....	9
4.4	Versamento contribuzione ANAC ex art. 1 comma 67 della Legge 266/2005.....	10
4.5	Avvalimento .....	10
4.6	Divieti di partecipazione.....	11

---

4.7	Cauzioni e garanzie richieste.....	12
4.8	Mezzi di prova.....	12
4.9	Soccorso istruttorio.....	13
<b>5</b>	<b>Procedura: .....</b>	<b>14</b>
5.1	Tipo di procedura.....	14
5.2	Termine per il ricevimento delle offerte .....	14
5.3	Criterio di aggiudicazione .....	14

## 1.1 Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Convenzione di tesoreria;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Scheda tecnica;
- 5) Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, adottato dal Comune di Ortignano Raggiolo con Deliberazione G.C. n. 84 del 30/12/2013;

## 1.2 Pubblicità bando

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016, il presente bando viene pubblicato come previsto dal DM del 02/12/2016.

Come previsto dal medesimo art. 36, comma 9 terzo periodo, gli effetti giuridici del presente bando decorrono dalla data della sua pubblicazione nella GURI.

## 1.3 Chiarimenti

Le eventuali **richieste di chiarimenti** relative alla procedura, dovranno essere formulate mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua italiana all'interno dell'apposita sezione "**chiarimenti**", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> almeno 8 (otto) giorni prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza, sempre all'interno della medesima sezione riservata ai "**chiarimenti**" della piattaforma, provvederà a fornire le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile almeno 6 (sei) giorni prima della medesima data di scadenza.

## 2 Oggetto dell'appalto

### 2.1 Natura e classificazione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del contratto, attengono ai *pubblici servizi nei settori ordinari* come definiti dall'art. 3 co. 1 lett. gg) e ss) del Codice. In particolare esse appartengono alla categoria dei servizi bancari e sono individuate all'interno del vocabolario comune degli appalti con il codice CPV 66600000-6 servizi di tesoreria.

Circa le modalità di espletamento di tutte le attività comprese in appalto e i livelli minimi prestazionali da garantirsi, si rimanda alle specifiche disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché ai contenuti dello schema di convenzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 26/04/2019.

### 2.2 Dati dell'ente funzionali alla formulazione delle offerte

Per poter formulare le offerte si elencano i seguenti dati:

Somme detenute presso il Tesoriere non rientranti nel regime di T.U. = € 0,00 (zero)

Somme eventualmente da depositare nell'anno 2019 o 2020 presso il Tesoriere non rientranti nel regime di T.U. = € 0,00 (zero)

Anticipazione di Tesoreria: € 0,00 (zero) mai attivata

Movimenti contabili anno 2018:

### **Pagamenti**

Totale ammontare pagamenti = €. 1.115.868,31

Ordinativi di pagamento emessi n. 1178 con dettaglio n.1301 di cui:

n.636 regolarizzazioni (si intende F24EP girofondi banca d'Italia compensazioni)

n.285 bonifici per stipendi

n.379 bonifici per fornitori

n.1 pagamento MAV

Provvisori in uscita totali n.21 (n.18 utilizzati dalla Banca per regolarizzare F24EP n.3 dal Comune per pagamento polizze assicurative)

### **Riscossioni**

Totale ammontare riscossioni = €. 1.163.416,81

n. provvisori di entrata = 1.091

Ordinativi di incasso = 1.119 con dettaglio 2190 di cui:

n.166 riscosse tramite prelevamenti c.c.postale

n.753 per regolarizzazione provvisori

n.1271 per ritenute e compensazioni (stipendi split payment ecc.)

Software di contabilità utilizzato dal Comune= Halley Informatica srl

## **2.3 Importo a base di gara e valore stimato dell'appalto**

L'importo complessivo del contratto oggetto di appalto, riferito all'intero periodo di validità dello stesso è stimato in € 11.000,00 IVA esclusa.

**La base di gara**, individuata nell'ammontare dei corrispettivi annui per l'espletamento del servizio, è **pari ad € 2.000,00** Iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008, dovendosi svolgere le prestazioni oggetto del contratto in modo autonomo, eccezion fatta per brevi presenze presso la sede comunale in occasioni di momenti di confronto e verifica con il personale addetto dell'Amministrazione, non si è dato corso alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui al comma 3 del medesimo Decreto, **sono pertanto pari a € 0,00 gli oneri per l'eliminazione dei rischi interferenziali da sottrarre dal confronto concorrenziale**. Tuttavia l'appaltatore dovrà farsi carico dei normali costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro, derivanti dall'obblighi previsti dall'art. 18 del D.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

L'appalto è finanziato con i fondi propri della stazione appaltante.

## **2.4 Informazioni relative ai lotti**

In merito al disposto dell'art. 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016, si evidenzia che la procedura di affidamento dell'appalto di cui al presente bando, è espletata ad unico lotto in quanto riferita a servizio che per la sua peculiare natura non risulta frazionabile anche in relazione alle finalità da perseguire ed alla particolare utenza cui le prestazioni sono rivolte. La prestazione è inoltre di entità contenuta e per l'affidamento sono stabiliti criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice, tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.

## **2.5 Informazioni sulle varianti**

Non sono ammesse le varianti che alterano nella sostanza il servizio oggetto di appalto rispetto all'impostazione conferita nella convenzione posta a base di gara.

E' fatto divieto all'Aggiudicatario di introdurre, in corso di esecuzione del Contratto, modifiche rispetto all'organizzazione del servizio. Nessuna variazione o addizione al servizio può essere

introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal RUP e, qualora riguardi aspetti sostanziali, preventivamente approvata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale. La Stazione Appaltante può ammettere variazioni ai Contratti stipulati, nei soli casi consentiti dalla vigente normativa. In materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, si applica l'art. 106 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso l'Aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il responsabile dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Aggiudicatario maggiori oneri.

### 3 Condizioni contrattuali

#### 3.1 Durata dell'appalto e termine di esecuzione

Il contratto oggetto del presente bando, avrà una durata di **mesi 66** (sessantasei); è prevista la facoltà da parte del Comune di richiedere eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica di cui al punto 3.2 e decorrenti dalla data della sua stipula, ovvero dalla data di avvio della prestazione qualora l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di anticipare l'espletamento del servizio al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.

#### 3.2 Opzioni

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario, massimo mesi 6, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli.

#### 3.3 Modalità di pagamento dei corrispettivi

Il pagamento del corrispettivo per l'avvenuta effettuazione del servizio, sarà disposto con cadenza **annuale** a seguito di emissione di apposita fattura intestata al Comune di Ortignano Raggiolo.

La liquidazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti, sarà disposta con provvedimento del Responsabile dei servizi finanziari comunali entro 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente della relativa fattura previa acquisizione, agli atti d'ufficio, del Documento Unico attestante la regolarità dell'impresa negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Ai fini del pagamento dei corrispettivi, l'Impresa deve fornire, mediante idonea documentazione, dimostrazione dell'avvenuto versamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali in favore del personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di "obbligo di fatturazione elettronica", l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale.

Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d'Ufficio, inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell'IVA relativa, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", ai sensi del combinato disposto dall'art. 17-ter DPR 633/72 e dall'art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione." Ogni pagamento è subordinato, oltre alla verifica della regolarità

contributiva dell'Aggiudicatario, alla verifica di cui al combinato disposto dall'art. 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012.

### 3.4 Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dall'Operatore economico concorrente si intende proposto a proprio rischio e pericolo, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in considerazione della breve durata del servizio, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che il prezzo di aggiudicazione sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali proroghe del termine contrattuale per effetto di quanto previsto nel presente bando.

### 3.5 Casi di risoluzione

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti *possono* risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al co. 7 del medesimo articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 1 lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106 co. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 co. 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme del codice.

La Stazione Appaltante ha facoltà inoltre di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" per atti o comportamenti imputabili all'aggiudicatario;
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'Aggiudicatario;
- c) provvedimento definitivo, a carico dell'Affidatario, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016;
- d) venir meno, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste dal Codice per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

- f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. e ii.;
- g) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato l’aggiudicazione del contratto;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo dello schema di contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.
- i) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale);
- j) inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell’esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
- l) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- m) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche ed allo scopo del servizio oggetto del Contratto;
- n) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.lgs. 81/2008.

Costituisce, a norma del comma 2 del richiamato art. 108, *obbligo* di risoluzione del contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, l’intervenuta emissione, nei confronti dell’appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del codice.

Nel caso di comportamenti e gestione gravemente irresponsabili o gravi negligenze, al di là delle eventuali responsabilità dirette per danni o quant’altro nei confronti dell’utenza o del bene stesso, costituiranno motivo necessario e sufficiente per permettere all’Amministrazione la risoluzione unilaterale del contratto in danno, alla quale si provvederà con semplice comunicazione scritta trasmessa per posta elettronica certificata.

La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo di PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario. Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva prestata, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



### 3.6 Casi di recesso

Costituisce motivo di recesso dal contratto, l'accertamento successivamente alla sua stipula, delle seguenti situazioni:

- a) art. 88 co. 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia;
- b) art. 92 co. 4 del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto sopra previsto, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo di quelle da eseguire.

Il decimo dell'importo dei servizi non svolti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi a mezzo di PEC con un preavviso di venti giorni.

Ai sensi dell'art. 2237 del codice civile, l'appaltatore può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per i servizi svolti, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione committente.

### 3.7 Divieto di cessione e Subappalto

**E' vietata al Tesoriere la cessione totale o parziale del contratto ed ogni forma di subappalto anche parziale del servizio.**

## 4 Condizioni di partecipazione

### 4.1 Operatori economici ammessi

I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall'art. 208 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e più precisamente:

- banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- Società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a € 516.456,90, che hanno ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
- Altri soggetti abilitati per legge.

### 4.2 R.T.I. e consorzi

1. E' ammessa la partecipazione di Operatori economici temporaneamente raggruppati o raggruppandi, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45 e 48 D.Lgs. n. 50/2016 e la partecipazione di Consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 D.Lgs. n. 50/2016.
2. I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, sono tenuti ad indicare, nella Domanda di Partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla Gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l'esclusione sia del Consorzio, sia dei consorziati.
3. È consentita la partecipazione da parte di R.T.I. o Consorzi anche se non ancora costituiti (quindi, raggruppandi e costituendi). In tal caso unitamente alla documentazione amministrativa, dovrà essere



inserita la dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della Gara, gli Operatori economici in questione conferiranno mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria, la quale sottoscriverà il Contratto in nome e per conto proprio e degli Operatori economici mandatari.

#### 4.3 Requisiti di partecipazione

Tutti i soggetti partecipanti dovranno risultare in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte di cui al successivo [punto 5.2](#), dei requisiti di seguito indicati:

➤ *requisiti di carattere generale:*

- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo.
- insussistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Ortignano Raggiolo con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo in data 30/10/2015, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della L. 190/2012;
- non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;

**N.B.:** In caso di operatori raggruppati i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

➤ *Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice*

- Iscrizione per attività inerenti il presente servizio, nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 o organismo analogo.

**N.B.:** In caso di operatori raggruppati il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento e in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che dalle imprese indicate quali esecutrici.

➤ *Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice:*

- Possesso di un patrimonio netto annuo iscritto in bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00);

➤ *Requisiti di capacità tecnica ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice:*

- c1. Aver eseguito nel triennio 2016-2017-2018 il servizio di tesoreria comunale, svolto con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta, per almeno 1 (uno) ente locale;
- c2. Essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 all'esercizio dell'attività bancaria ed iscrizione nell'albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, oppure dell'abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell'art. 208, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000.

**N.B.:** I servizi da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui sopra, ovvero la parte di essi eseguita nel medesimo periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente o per il caso di servizi in corso di esecuzione alla data della pubblicazione.

**Resta inteso che**

- il mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente bando per la partecipazione alla gara è **causa di esclusione** dalla procedura.
- ai soggetti concorrenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016 si applicano le

disposizioni dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016.

- In caso di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, il requisito di qualificazione richiesto per l'impresa singola, deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% per cento, fermo restando che nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria sono posseduti e comprovati dal consorzio partecipante ai sensi dell'art. 47 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
- I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c), assolvono ai requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti, sia mediante i requisiti maturati in proprio, sia mediante quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, con ricorso all'avvalimento, mediante quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
- Alle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 48 del medesimo Decreto; nel caso in cui queste ultime, abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione.

#### 4.4 Versamento contributo ANAC ex art. 1 comma 67 della Legge 266/2005

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, trattandosi di procedura di importo a base di gara inferiore ad € 150.000, **i concorrenti sono esentati** dal pagamento della contribuzione in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

#### 4.5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui agli artt. 45 e 46 del codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economica e finanziaria di cui al presente bando, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve produrre nei modi indicati nel disciplinare di gara, una dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.**

**Resta inteso che:**

- la dichiarazione di avvalimento e/o il contratto di avvalimento, devono sussistere, **pena l'esclusione** dalla gara, alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;
- la mancata indicazione nel contratto dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria

**è causa di esclusione** dalla gara, in quanto determina la nullità del contratto medesimo;

- L'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente che partecipa alla gara e non anche all'impresa ausiliaria, pertanto non è consentito avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo che a sua volta utilizza i requisiti di altro soggetto.
- Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità professionale;
- Il concorrente per poter correttamente avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo, deve dimostrare comunque di operare nel settore in cui si inquadra la prestazione per la quale egli intende fare ricorso all'avvalimento.
- E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- L'impresa concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
- L'appalto sarà in ogni caso eseguito dall'Impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il certificato di esecuzione.

#### 4.6 Divieti di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussista uno qualunque dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione o di coloro che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario.

Ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 48, sono vietate le associazioni in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione e, qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee o consorzi ordinari di operatori economici, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara, con la sola eccezione del verificarsi dei casi di cui agli artt. 95 comma 1 del D.lgs. 159/2011 e 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 163/2006.

Ai sensi di quanto disposto al comma 19 dell'art. 48 più volte citato, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire, in ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 48 comma 19-ter le disposizioni del richiamato art. 48 commi 17, 18 e 19 si applicano anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara.

Ai sensi sempre dell'art. 48 comma 7 secondo periodo del Codice, non possono partecipare contemporaneamente alla medesima gara i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett.b) e c) e le loro consorziate indicate quali esecutrici delle prestazioni.

La stazione appaltante esclude i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

#### 4.7 Cauzioni e garanzie richieste

I concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara, devono costituire sotto forma di cauzione o di fideiussione una garanzia detta "garanzia provvisoria" che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara (salvo eventuale riduzione in caso di comprovato possesso dei requisiti richiesti), avente le caratteristiche tutte individuate nel disciplinare di gara.

L'importo della garanzia può essere ridotto nei termini previsti dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 per i concorrenti in possesso dei requisiti ivi richiesti. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi dell'art. 93 comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011; la garanzia verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, verrà svincolata all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione (ex art. 76 comma 5 Codice) e comunque non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione medesima.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La mancata costituzione della garanzia provvisoria in data anteriore al termine di scadenza fissato per la presentazione dell'offerta di cui al successivo [punto 5.2](#), è **causa di esclusione** dalla procedura.

**Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, l'esecutore del contratto non dovrà costituire garanzia fideiussoria definitiva in quanto, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.**

#### 4.8 Mezzi di prova

In adempimento a quanto prescritto dall'art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016, si indicano di seguito i mezzi e la documentazione costituenti prova del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta con le modalità di cui al DPR 445/2000.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 83 comma 7 e 86 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico partecipante è documentata mediante:

- presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati (allegato XVII parte I lett. b) del Codice).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, il requisito del fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

L'operatore economico che per fondati motivi (da specificarsi in apposita dichiarazione) non fosse in grado di comprovare la propria capacità economica e finanziaria con le modalità come sopra indicate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 86 comma 1 e comma 4 del D.lgs. 50/2016, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante una qualsiasi altra modalità tra quelle previste dall'allegato XVII parte I del Codice.

La prova delle capacità tecniche è fornita mediante certificati rilasciati dalla committenza (pubblica),

di corretta esecuzione e buon esito dei relativi servizi svolti, con indicati l'oggetto, l'importo e il periodo di esecuzione.

#### 4.9 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e, in particolare sono da considerarsi, sempre ai fini dell'applicazione della norma, elementi essenziali dell'offerta, tutti quei documenti o dichiarazioni la cui produzione è richiesta nel codice dei contratti o nella documentazione di gara (bando e disciplinare) a pena di esclusione ovvero attraverso locuzioni imperative quali (il concorrente deve, il concorrente è tenuto a, è fatto obbligo al concorrente di, ecc.). Si evidenzia in proposito che l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta è finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta aventi data certa anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Resta comunque inteso che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
- in caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso invio di documentazione non conforme rispetto a quanto richiesto o di inutile decorso del termine perentorio assegnato dalla stazione appaltante per la regolarizzazione, si procede

all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 5 Procedura:

### 5.1 Tipo di procedura

L'Appalto di cui al presente bando è espletato mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 svolta, ai sensi dell'art. 58 comma 1 del medesimo Decreto, interamente in modalità telematica tramite l'utilizzo del Sistema Telematico degli acquisti della Regione Toscana (START).

### 5.2 Termine per il ricevimento delle offerte

Tenuto conto dei termini minimi prescritti dall'art. art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le procedure ordinarie sotto soglia, nonché dei principi generali per la fissazione dei termini di cui all'art. 79 del medesimo Decreto, le offerte per la partecipazione dovranno essere inserite nell'apposito spazio riservato alla procedura di cui in oggetto all'interno del sistema telematico degli acquisti della Regione Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it>, entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno di 17/07/2019**.

### 5.3 Criterio di aggiudicazione

L'appalto, ai sensi del disposto dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016, verrà aggiudicato mediante ricorso al criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** secondo i parametri, i criteri, i sub-criteri con relativi pesi e punteggi di seguito individuati (come meglio specificati nel disciplinare di gara):

N.	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI MASSIMI
A	Qualità dell'offerta	30
B	Offerta Economica	70
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

#### CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

A. QUALITA' DELL'OFFERTA Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Ubicazione dello sportello di tesoreria.	MASSIMO punti 20
2. Numero di Enti per i quali il concorrente svolge o ha svolto il servizio di tesoreria alla data di pubblicazione del bando.	MASSIMO punti 5
3. Prestatore servizio di pagamento aderente al pago PA.	MASSIMO punti 5



<b>B. OFFERTA ECONOMICA</b> <b>Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70</b>	<b>PUNTEGGIO CORRISPONDENTE</b>
<b>1. Art. 17 della convenzione di tesoreria</b> <b>Canone annuo per la gestione del servizio</b>	<b>MASSIMO punti 33</b>
<b>2. Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto (senza applicazioni di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni).</b>	<b>MASSIMO punti 20</b>
<b>3. Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere: riferito al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente, vigente tempo per tempo, ridotto o aumentato dello spread offerto. Il tasso offerto si intende senza commissioni aggiuntive.</b>	<b>MASSIMO punti 10</b>
<b>4. Contributo annuale per iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive etc. dell'Ente (al netto dell'IVA eventualmente dovuta)</b>	<b>MASSIMO punti 5</b>
<b>5. Commissioni su polizze fidejussorie – ordinarie non garantite oltre 24 mesi richieste dall'Ente a garanzia operazioni previste per legge</b>	<b>MASSIMO punti 2</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà, complessivamente (offerta economica e qualità dell'offerta), il punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente al sub-criterio **“tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria”**. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. La Centrale Unica di Committenza si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il responsabile del procedimento di gara

Dott. Paolo Grifagni